

# CIRCOLARE AGOSTO 2011

## MANOVRA DI FERRAGOSTO

Recentemente è stato approvato il DL 13.8.2011 n. 138, la cosiddetta “Manovra di Ferragosto”. Il Decreto, in vigore dal 13.8.2011, contiene una serie di novità di natura fiscale di seguito esaminate.

- ⇒ A decorrere dal 2012 un apposito DPCM fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. “Festività laiche” nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
- ⇒ Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il previgente limite all’uso del contante e dei titoli al portatore di €5.000 (applicabile fino al 12.8.2011) è stato portato a €2.500. Da ciò consegue quindi che:
- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a €2.500;
  - gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a €2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  - il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di €2.500 entro il 30.9.2011.
- ⇒ Con l’aggiunta all’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 del nuovo comma 2-sexies è stata introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di mancata emissione della fattura. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte sanzioni dell’obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Per le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati.
- ⇒ A decorrere dal 2012, è stabilita nella misura pari al 20% l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:
- agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;
  - ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR;
- In particolare a seguito delle modifiche in esame gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell’attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall’attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Sembenotti*